



## Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE VII

### VERBALE DI ACCORDO

In data 3 aprile 2009, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza del Dr. Francesco Cipriani, Dott. Gabriele Gallo e Dott.ssa Fabiana Natale si è tenuta una riunione finalizzata all'esame della situazione occupazione della Meridiana Spa.

La presente riunione fa seguito al verbale di mancato accordo del 18 marzo 2009, nell'ambito della procedura ex lege 223/91 avviata dall'azienda, ed alla successiva richiesta aziendale di riapertura del tavolo ministeriale del 1 aprile 2009.

Sono presenti:

- Per MERIDIANA SPA, Stefano Sedda, Claudio Miorelli, Paolo Moreno, Sergio Rosa.
- Per FILT-CGIL, Mauro Rossi, Roberto Pesaresi, Oder Procacciante.
- Per FIT-CISL, Claudio Genovesi e Lucio Fiore.
- Per UIL TRASPORTI, Marco Veneziani, Giancarlo Serafini, Marco Bardini e Rosario Cacciottolo.
- Per UNIONE PILOTI, Fabrizio Nisco.
- Per ANPAC, Stefano De Carlo, Stefano Porcedda e Roberto Casotto.
- Per APM, Luca Ferrulli, Alessandro Del Giudice e Fabrizio Corradini.
- Per ANPAV, Massimo Muccioli, Fabrizio Contino.

PREMESSO CHE

in data 14.11.2008 Meridiana S.p.A., ai sensi e per gli effetti della legge 223/1991, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di attività e conseguente

riduzione di personale per complessive 145 risorse (di cui 84 Comandanti/Piloti e 61 AVR/Assistenti di volo) in eccedenza rispetto alle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali;

- i motivi della eccedenza sono illustrati nel documento di apertura della procedura di mobilità, che a tal fine si intende qui richiamato;
- in data 18 marzo 2009, la procedura suindicata si è conclusa con la sottoscrizione in sede ministeriale di un verbale di mancato accordo;
- con successiva nota - Prot. N. 15/6156/16.01.02 del 2.4.2009 - pervenuta via telefax allo scrivente ufficio in data 1 aprile 2009, la società Meridiana avanzava, d'intesa con le OO.SS./AA.PP. interessate, istanza di riapertura del tavolo di confronto in sede ministeriale, al fine di pervenire ad un accordo complessivo, comprensivo del ricorso al Contratto di Solidarietà, quale misura alternativa ai licenziamenti collettivi.
- Formalmente convocate, le parti in esito alla riunione odierna hanno raggiunto un'intesa alle condizioni di seguito indicate, che le stesse hanno ritenuto idonee per portare a soluzione la crisi occupazionale con il ricorso a strumenti che, escludendo provvedimenti unilaterali di risoluzione dei rapporti di lavoro, consentano di accedere agli ammortizzatori sociali disponibili per la gestione della crisi del comparto del trasporto aereo, così come integrati dalla legge 291/2004.

### TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, dandosi atto che le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente verbale, stipulano e convengono quanto segue:

- 1) Le parti, partendo dal dato di esuberi dichiarati dall'azienda pari a 145 unità e volendo evitare conseguenze traumatiche per l'occupazione, convengono di addivenire ad un Contratto di Solidarietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 5, della legge 20 maggio 1993, n. 236 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti del D.L. 249/04, convertito in legge 291/04.
- 2) Le parti, tenuto conto degli accordi raggiunti a livello aziendale, convengono che la durata del presente Contratto di Solidarietà sia di 18 mesi a partire dal mese di marzo 2009. I nominativi dei lavoratori interessati sono riportati nell'elenco allegato, che forma parte integrante del Contratto di Solidarietà.
- 3) La riduzione dell'orario di lavoro interesserà 227 piloti con una percentuale media di astensione dal lavoro pari al 20% (4 giornate medie mensili pro capite) e 434 assistenti di volo con una percentuale media di astensione dal lavoro pari al 12,5% (2,5 giornate medie mensili pro capite).
- 4) Le giornate di riduzione di attività potranno essere assegnate in fase operativa in sostituzione di eventuali giornate di riserva non impiegabili, o, ove possibile, programmate sul turno

mensile. Compatibilmente con le esigenze aziendali l'eventuale programmazione terrà conto della richiesta dell'interessato.

5) Per ogni giornata di assenza dal lavoro per effetto del contratto di solidarietà, l'azienda non erogherà il corrispondente trattamento economico (pari alla trattenuta di un ventesimo della retribuzione mensile lorda prevista integrata della quota giornaliera dell'indennità di presenza). L'azienda anticiperà, con le competenze dello stesso periodo di paga in cui avviene la trattenuta, l'intera integrazione salariale prevista dall'art5, comma 5 della legge 236/93, comprensiva della quota di pertinenza aziendale, integrandola sino al raggiungimento della quota di retribuzione netta non erogata a seguito della giornata di astensione dal lavoro, qualora detto contributo non consenta il mantenimento del livello retributivo predetto, comprensivo dell'indennità di presenza giornaliera, per ciascuna giornata di solidarietà.

6) Relativamente a ciascuna giornata di solidarietà verrà accantonato il rateo del TFR di competenza. L'astensione dal lavoro per solidarietà non avrà riflessi sulla maturazione delle mensilità 13° e 14°.

7) Con riguardo alle esigenze di flessibilità operative connesse alla particolarità dell'attività svolta di servizio pubblico fortemente interessata da variabilità operativa e stagionale, le Parti confermano la possibilità di procedere ad assunzioni secondo le regole di legge e contrattuali vigenti, previa rimodulazione del contratto di solidarietà per le categorie di lavoratori interessate.

8) In pendenza del Contratto di Solidarietà, le Parti concordano che potrà essere collocato in mobilità al 31/12/2009 tutto il personale che non si opponga e che si trovi in una situazione contributiva tale da consentirgli di maturare i requisiti pensionistici entro i 4 anni successivi al 31/12/2009 (3 anni per il personale appartenente a Basi della Società ubicate al di fuori della Regione Sardegna). L'accesso al trattamento di mobilità sarà possibile anche per coloro i quali, pur non maturando i requisiti di anzianità sopra indicati, facciano esplicita manifestazione di non opposizione ad essere collocati in mobilità ex art. 24, legge 223/1991, entro il termine del 31 dicembre 2009.  
A tal fine le parti concordano di derogare ai termini di cui all'art. 24, c.1 della legge 223/91.

9) Le Parti hanno, inoltre, espresso il loro accordo alla richiesta di accesso ai finanziamenti del fondo speciale per il trasporto aereo (istituito ex lege 291/2004) per la riqualificazione professionale del personale navigante conseguente alla progressiva e totale sostituzione dalla flotta degli attuali aeromobili MD82.

10) Le parti si danno atto che, per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo e relativamente agli istituti ivi definiti, si rimanda agli accordi siglati in sede aziendale, ove compatibili.

11) Le parti si danno atto con la sottoscrizione del presente accordo di superare il verbale di mancato accordo del 18 marzo 2009.


L'azienda e le OO.SS./AA.PP. Fit Cisl, Uilt, Anpac, UP, APM ed Anpav rilasciano dichiarazione a verbale, allegando copia degli accordi aziendali.

La O.S. Filt-Cgil rilascia dichiarazione a verbale.


Il Ministero del Lavoro, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, dichiara formalmente esperita e conclusa con esito positivo la procedura di mobilità ex lege 223/91, anche tramite la sottoscrizione del presente Contratto di Solidarietà.

Letto, confermato e sottoscritto


MERIDIANA S.p.A.:




FILT CGIL




FIT CISL



UILT




ANPAC



UP



APM



ANPAV



MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

